

rino; se la prima si trova accettata in Genova bisogna che il possessore della seconda faccia venire indietro la prima accettata.

FARINA P. Io non so trovare altro mezzo per obbligare anche le cambiali provenienti dall'estero ad essere bollate, che di fornire una giustificazione che qualcuna di queste cambiali abbia pagato il diritto del bollo. Se non prescriviamo questa giustificazione, è evidente che tutte le cambiali presentate dall'estero verranno con una seconda, perchè quando si sappia che si risparmia un diritto con questo metodo, cioè con una seconda, la prima scomparirà; e se non richiediamo questa giustificazione, non abbiamo più verun mezzo per vedere se veramente le cambiali siano state bollate; non avremo, dico, più nessun mezzo per accertarlo, se lasciamo questa lacuna nella legge. È evidente che le cambiali provenienti dall'estero verranno con una seconda, con una terza lettera; dunque, come si saprà che la prima sia bollata? Non si saprà mai, perchè nessuno la mostrerà. Per conseguenza la legge del bollo diverrebbe illusoria, e non vi sarebbe alcuno che la possa far eseguire. Io dunque non posso concepire un obbligo di bollare le cambiali provenienti dall'estero senza una giustificazione apposta su tutte quelle sulle quali si può fare una definitiva contrattazione dalla quale consti che questo pagamento sia stato fatto: altrimenti in qualsivoglia altra maniera si faccia vi potrà sempre essere frode.

BOLMIDA. Mi permettano ancora due parole.

Siccome l'accettante, secondo le leggi vigenti, è sempre egli passibile della multa, qualora vi sia caso di multa, non avverrà mai che una cambiale venga accettata senz'altro prima sia bollata, perchè allora non è più a carico dell'accettante che cade l'ammenda, ma di chi la presenta. Oltre a ciò, io osserverò che io non credo che sia mai accaduto che un negoziante accetti una cambiale senz'altro prima stata bollata, perchè nessuno vuole correre un tal rischio verso il suo corrispondente estero. Quelli poi che ricevono una seconda cambiale hanno interesse ad assicurarsi se la prima sia stata veramente accettata e bollata, perchè non potrebbe in questo caso ripetere l'ammenda da chicchessia, e di più non potrebbe negoziarla.

Del resto non credo che in Francia si sia mai avverato questo caso.

PRESIDENTE. Ella dunque propone una formola?

BOLMIDA. Io proporrei solamente che le cambiali che si chiamano commercialmente seconda, terza e quarta non fossero soggette al bollo.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La proposition de l'honorable préopinant ne me paraît pas acceptable. La loi française est encore plus rigoureuse que le projet de la Commission. Je suis d'avis qu'on ne doit pas s'écarter de notre rédaction.

FARINA P. Mi permetto di far osservare che qui non si tratta di duplicare il diritto, ma si tratta semplicemente di giustificare che il diritto è stato pagato: e questa giustificazione è assolutamente indispensabile e non può farsene a meno; è necessario adunque che in qualche modo si faccia constare del pagamento, e siccome non si tratta di raddoppiare il diritto che è già stato pagato, ma semplicemente di giustificare che una volta il pagamento è stato fatto, non vi è aggravio pel negoziante, ma soltanto gli si richiede una indispensabile giustificazione. Faccio poi osservare all'onorevole preopinante che potrei io stesso fargli vedere cambiali provenienti dall'estero, accettate senza essere state bollate; dunque egli vede che in tal modo si possono fare in questo genere molte frodi alla legge; ch'è anzi affermerò che quando

era ristretta l'azione della Banca di sconto se ne facevano moltissime.

Ora a misura si estende la Banca di sconto, le frodi diminuiscono, perchè le Banche non iscontano cambiali non bollate, ma tuttavia finchè vi è questa possibilità della frode, bisogna che la legge si garantisca in modo che questa frode non possa aver luogo, e io non saprei suggerire perciò altro mezzo che l'obbligo per colui che deve far risultare che questo pagamento ha avuto una volta effetto di farne constare.

Quindi mantengo l'articolo quale venne redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora viene la soppressione proposta dalla Commissione degli articoli 5, 6 e 7, ed insieme a questa soppressione una correzione all'articolo 5 già votato, la quale consisterebbe nel togliere le parole: *bollo straordinario o al visto per bollo*, dicendo soltanto: *sono soggetti al bollo con pagamento di un diritto*, secondo quanto venne già sopra votato, ecc.

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti questa proposta della Commissione, la soppressione, cioè, degli articoli 5, 6 e 7, e la corrispondente correzione all'articolo 5.

(È approvata.)

Viene ora l'articolo 8 che resta 5. Lo leggo:

« Le Banche in società anonime autorizzate ad emettere biglietti in circolazione pagheranno annualmente un diritto di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente.

« Tale sborso si farà per semestre. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

BOLMIDA. Io domanderei che la materia che si contempla in quest'articolo fosse rimandata al tempo della discussione della legge sulle Banche, non potendomi persuadere che la Commissione abbia voluto assimilare i biglietti posti in circolazione dalle Banche alle lettere di cambio poste in commercio; la tassa sui biglietti posti in circolazione dalle Banche può considerarsi come una tassa commerciale, e non deve imporsi come un bollo sui biglietti stessi, perchè i biglietti non sono altro che oggetti di circolazione e non di speculazione, come lo sono gli effetti e le cambiali di commercio, sopra le quali il banchiere ha un profitto, mentre i biglietti non rendono nulla. Accade spesso che le Banche, non avendo molto da scontare, si trovino ad avere nelle casse una somma eguale in effettivo a quella dei biglietti in circolazione, e quindi esse non hanno nemmeno quel profitto che deriverebbe loro dall'interesse dell'eccedente emissione di carta monetata.

Io con questo non intendo che le Banche di sconto debbano andare esenti dal tributo che il commercio tutto deve allo Stato, ma credo che questa questione si debba trattare nella discussione della legge sulle Banche, e non in questa sul bollo.

Dirò di più, le lettere patenti che accompagnano lo statuto delle due Banche ora fuse in una, sotto il nome di *Banca nazionale*, hanno stabilito che vi fosse un abbonamento per il bollo dei libri, delle lettere e degli atti relativi alle Banche, e domando adesso all'onorevole relatore se s'intenda in questo diritto di comprendere anche il diritto di questo nuovo bollo.

A questo proposito io osserverò che mi pare che una tassa per il bollo dei registri ed altri documenti delle Banche e la tassa della media della circolazione delle Banche medesime